



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 luglio 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventidue alle ore 16,42 in Torino, Aula Consiliare piazza Castello 205 -Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 14 luglio 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:

Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Roberto GHIO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE

OGGETTO: DA SENTENZA ESECUTIVA.

ATTO N. DEL_CONS 35

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Richiamati in termini finanziari

- la propria deliberazione n. 4/2022 del 30 marzo 2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024 e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione n. 5/2022 del 30 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione consiliare n. 25/2022 del 14 giugno 2022 di approvazione in via definitiva il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, nel quale trovano adeguate allocazione diversi accantonamenti su rischi potenziali vari.

### Constatato che:

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come *“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)”*. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti ***comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado***. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ***ad adottare con tempestività*** i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

Constatato che,

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

*Tutto ciò premesso,*

**Vista** la sentenza del Tribunale di Torino n. R.G. 16314/2020, depositata in data 7/04/2022, con la quale il Giudice Unico del Tribunale di Torino, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra Casetta Silvia revocava l'Ordinanza Ingiunzione n. 57950/2018 e poneva a carico della Città Metropolitana di Torino le spese di lite liquidate in € 1.012,50, oltre gli accessori di legge (spese forfettarie al 15%, CPA 4% e IVA 22%) e così per complessivi € **1.635,96**;

**Atteso che:**

- la pronuncia consegue all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione della Direzione Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 57950/2018 con cui si era ingiunto alla sig.ra Casetta Silvia il pagamento della sanzione di € 2.500,00 per violazione dell'art. 226 ter del D.Lgs. n. 152/2006, come sanzionato dall'art. 261, comma 4 bis dello stesso decreto, per aver detenuto a fini di

commercializzazione scatole di shopper in pvc prive delle caratteristiche di biodegradabilità previste dalle norme vigenti e prive delle necessarie certificazioni in ordine alla composizione del materiale, accertata e contestata da agenti della Polizia Municipale di Torino con verbale n. 391550 dell'11 maggio 2019.

**Preso atto** che la sentenza ha ritenuto che non fosse provata la commercializzazione degli shopper, ma la sola detenzione, e pertanto non fosse integrato il presupposto dell'art. 226 ter del D.Lgs. 152/2006, che vieta la commercializzazione dei detti shopper privi delle caratteristiche di legge

**Vista** la relazione a firma del dirigente della struttura competente, depositata agli atti del presente provvedimento, concernente la questione sottesa, comprese le motivazioni per cui non si ravvisano gli estremi per opporsi alla sentenza in discorso;

**Rilevato** che l'Ente può far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere alla sig.ra Casetta, pari a complessivi € 1.635,96 con applicazione sul cap. 14232;

**Vista inoltre** la Sentenza del 5/04/2022, resa nel procedimento n. R.G. 21534/2021, dal Giudice Unico del Tribunale di Torino, di parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Michele Casale, con rideterminazione dell'importo dell'Ordinanza Ingiunzione n. 106884/2021 e posizione a carico della Città Metropolitana di Torino del 50% delle spese di lite, ammontanti a € 55,00, oltre gli accessori di legge (spese forfettarie al 15%, CPA 4% e IVA 22%) e così per complessivi € 102,46;

**Preso atto** che l'ordinanza ingiunzione impugnata ( n. 106884 del 12 ottobre 2021) per violazione dell'art. 21 comma 1 lettera z) della Legge 11/02/1992, n. 157, come sanzionata dall'art. 24 comma 1 dd) della L.R. 05/2018 e precisamente perché il sig. Casale deteneva una gabbia-trappola per selvatici senza autorizzazione, si basa sul verbale di accertamento e contestazione n. 29148 del 22/06/2017, dell'Ufficio Vigilanza Ambientale e Volontaria della Città Metropolitana di Torino;

**Preso atto** che la suddetta sentenza ha ritenuto di rideterminare l'importo della sanzione nel minimo di legge (€ 210,33: tale importo è stato già pagato dal sig. Casale ed introitato dalla Direzione Tutela Flora e Fauna);

**Vista** la relazione a firma del dirigente della struttura competente, depositata agli atti del presente provvedimento, concernente la questione sottesa, comprese le motivazioni per cui non si ravvisano gli estremi per opporsi alla sentenza in discorso;

**Rilevato** che l'Ente può far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere al sig. Casale, pari a complessivi € 102,46 con applicazione sul cap. 14232;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Dato** atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

**Visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Visto** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da Verbale n. 22 del 08/07/2022;

**Dato** atto che il presente provvedimento è stato esaminato in I Commissione Consiliare nella seduta dell'11 luglio 2022;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

**Visti** gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

**Visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su Sentenza del Tribunale di Torino n. 16314/2020 emessa in favore di Casetta Silvia per complessivi € 1.635,96, ed inoltre la legittimità del debito fuori bilancio su Sentenza resa dal Tribunale di Torino il 5/04/2022 (R.G. 21534/2021) emessa in parziale accoglimento del ricorso proposto da Casale Michele per complessivi € 102,46, somme che trovano adeguata copertura sull'apposito capitolo di spesa 14232 del bilancio 2022 in gestione alla struttura competente;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco (3 min.) per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

**ATTO N. DEL\_CONS 35**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 11

(Cambursano - Cera - Cagno - Costantino - Greco - Guerrini - lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 3

(Cannati - D'Agostino - Tragaioli)

**La delibera risulta approvata e immediatamente esecutiva.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 22 del 08/07/2022

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare PDEL_CONS n. 51 del 30.06.2022, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenza esecutiva**>>.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, dalla quale risulta che:

- con la sentenza del Tribunale di Torino n. R.G. 16314/2020, depositata in data 7/04/2022, il Giudice Unico del Tribunale di Torino, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra Casetta Silvia, revocava l'Ordinanza Ingiunzione n. 57950/2018 e poneva a carico della Città Metropolitana di Torino le spese di lite liquidate in € 1.012,50, oltre gli accessori di legge (spese forfettarie al 15%, CPA 4% e IVA 22%) e così per complessivi € 1.635,96;
- la pronuncia consegue all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione della Direzione Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 57950/2018 con cui si era ingiunto alla sig.ra Casetta Silvia il pagamento della sanzione di € 2.500,00 per violazione dell'art. 226 ter del D.Lgs. n. 152/2006, come sanzionato dall'art. 261, comma 4 bis dello stesso decreto;
- l'Ente può far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere alla sig.ra Casetta, pari a complessivi € 1.635,96 con applicazione sul cap. 14232;

- con la Sentenza del 5/04/2022, resa nel procedimento n. R.G. 21534/2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Torino, di parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Michele Casale, è stato rideterminato l'importo dell'Ordinanza Ingiunzione n. 106884/2021 e la posizione a carico della Città Metropolitana di Torino del 50% delle spese di lite, ammontanti a € 55,00, oltre gli accessori di legge (spese forfettarie al 15%, CPA 4% e IVA 22%) e così per complessivi € 102,46;
- l'Ente può far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere al sig. Casale, pari a complessivi € 102,46 con applicazione sul cap. 14232;

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *“con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il

provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare complessivo pari ad euro **1.738,42**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del

servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari a complessivi euro **1.738,42** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 51 in data 30.06.2022, avente ad oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivante da sentenza esecutiva.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.